

Trasmissione con PEC

Spett.le

Geom. Agostino PIGONI
Via Roma Sud 37/a
42030 Vezzano sul Crostolo (RE)
pec: agostino.pigoni@geopec.it

OGGETTO: Contratto di affidamento estensione del servizio tecnico di
"COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE" (D.Lgs. 81/2008) *PER
INTERVENTI SULLA SP 15 DAL KM 7+500 AL KM 7+900, SULLA SP
486R E SULLA SP 467RVAR, SULLE STRADE PROVINCIALI DEL
REPARTO SUD*".
CUP: C37H22000710001 - C97H24000220002 – C37H23001430001.
CIG: B0ED9FC0D2
Intervento aggiuntivo "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA
DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO SUD SECONDA
FASE" CUP: C37H24000590003

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 359 del 22/04/2024 si è provveduto ad affidarVi l'espletamento del servizio in oggetto, per l'importo netto di € 19.500,00 a cui vanno aggiunti i contributi previdenziali e assistenziali nella misura del 5% e l'IVA al 22%, corrispondente all'importo complessivo lordo di € 24.979,50.
- con determinazione dirigenziale n. ____ del __/11/2024, si è disposto modificare l'incarico di "Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione" geom. Agostino Pigoni con sede in Vezzano sul Crostolo (RE) via Roma Sud, 37A, C.F.: PGNGTN61B22L820O P.IVA: 01111390355, per un importo netto del compenso pari a € 8.550,00 (determinato in analogia a quanto offerto per l'incarico iniziale dell'intervento C) simile per tipologia, ovvero con un ribasso del 11,09%);
- la presente vale come documento contrattuale, ai sensi dell'artt. 17-18, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023, va sottoscritta in modalità elettronica e restituita allo scrivente Ente entro tre giorni dal ricevimento

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Tra la Provincia di Reggio Emilia, con sede in corso Garibaldi 59, rappresentata dall'ing. Valerio Bussei dirigente Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio della Provincia di Reggio Emilia, sottoscrittore del presente atto, e geom. Agostino Pigoni, C.F. PGNGTN61B22L820O e P.IVA 01111390355 in qualità di libero professionista con studio in Via Roma Sud 37/A a Vezzano sul

Crostolo (RE) soggetto che espleterà il servizio e sottoscrittore del presente atto, i, di seguito denominato "professionista";

SI CONVIENE E SI STIPULA LA SEGUENTE INTEGRAZIONE CONTRATTUALE

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO TECNICO

La Provincia conferisce al professionista il servizio tecnico per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (artt. 91 e 92, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), per gli interventi:

A) "Messa in sicurezza di vari tratti della SP 15 dal km 7+500 al km 7+900 mediante posa di barriere stradali e ripristino muri di sostegno in cemento";

B) "Interventi di manutenzione straordinaria sulla SP 486R e sulla SP 467RVAR nei comuni di Scandiano, Casalgrande e Castellarano";

C) "Interventi di messa in sicurezza delle SS.PP. del Reparto Sud";

D) "Interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali del reparto sud seconda fase" (Estensione)

Il coordinamento per la sicurezza, da svolgersi in qualità di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione (C.S.P.) e in fase di esecuzione (C.S.E.), risulta regolamentato dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e in particolare, rispettivamente, dall'art. 91 e dall'art. 92.

ART. 2 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Il servizio tecnico dovrà essere svolto con la più rigorosa osservanza di tutte le norme legislative e dei regolamenti statali, regionali e locali riguardanti le opere in oggetto - con particolare riferimento alle norme relative alle OO.PP. ed al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., ed al Capitolato Speciale d'Appalto.

COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE

Le prestazioni minime richieste sono le seguenti: redazione del Piano di sicurezza e coordinamento (P.S.C.), elaborato del progetto esecutivo degli interventi, da svolgersi come segue.

I contenuti minimi del P.S.C. e l'indicazione dei costi della sicurezza sono quelli definiti nell'allegato XV del D.Lgs. 81/2008, in particolare il coordinatore per la progettazione, ove la particolarità delle lavorazioni lo richieda, dovrà indicare nel P.S.C. il tipo di procedure complementari e di dettaglio al piano stesso e connesse alle scelte autonome dell'impresa esecutrice, da esplicitare nel Piano operativo di sicurezza (P.O.S.). Il P.S.C. è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, con analisi degli elementi essenziali relativi all'area di cantiere (caratteristiche, eventuale presenza linee aeree e condutture sotterranee, eventuale presenza di fattori esterni che comportino rischi per il cantiere), organizzazione del cantiere (modalità di recinzione e segnalazione, servizi igienico assistenziali, viabilità di cantiere, impianti alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo, impianti di terra e protezioni contro le scariche, accesso dei mezzi e fornitura materiali, dislocazione impianti, zone carico-scarico, eventuali zone deposito materiali. In riferimento alle lavorazioni il C.S.P. dovrà suddividere le singole lavorazioni in fasi di lavoro ed eventualmente in sottofasi qualora la complessità della lavorazione lo richieda, ed effettuata l'analisi dei rischi presenti e delle sovrapposizioni ed interferenze, dovrà indicare le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro; ove necessario dovranno essere prodotte tavole e disegni tecnici esplicativi. Dovrà essere effettuata l'analisi tra le interferenze dei lavori, anche quando dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi, ed essere predisposto il cronoprogramma dei lavori, con le indicazioni delle prescrizioni operative per lo sfasamento parziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni; nel caso in cui permangano rischi di interferenza, dovranno essere indicate le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al minimo tali rischi; la stima dei costi della sicurezza dovrà essere congrua, analitica, per voci singole a corpo o a misura; i prezzi andranno inseriti nell'elenco prezzi del progetto definitivo o esecutivo e non saranno soggetti a ribasso d'asta.

COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE

Sono richiesti almeno un intervento settimanale, per ogni intervento, nella fase esecutiva dei lavori, per la verifica diretta in cantiere degli aspetti riguardanti gli obblighi in materia di sicurezza del lavoro (nel rispetto di quanto previsto nel Piano di sicurezza e coordinamento e nei Piani operativi di sicurezza, redatti dalle singole imprese esecutrici) e comunque in corrispondenza di particolari lavorazioni, nonché la conduzione e verbalizzazione delle riunioni di coordinamento.

I controlli e le verifiche di cui sopra dovranno essere gestite dal suddetto professionista mediante procedure specifiche, da concordarsi con il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) e la Direzione Lavori (D.L.) prima dell'affidamento dei singoli lavori, oltre che le singole imprese, a seguito dell'affidamento dei lavori.

Dette procedure dovranno regolamentare in modo specifico gli ingressi al cantiere di imprese e di lavoratori con particolare attenzione all'utilizzo di attrezzature impianti e quant'altro presente sul luogo di lavoro.

Al termine di ogni sopralluogo di verifica e/o riunione di coordinamento dovranno altresì essere redatti appositi verbali, debitamente firmati dal professionista, o da suo collaboratore, e dall'impresa esecutrice.

Il professionista si assume la piena ed incondizionata responsabilità civile e penale dell'operato dei propri amministratori e collaboratori.

Il professionista si assume l'impegno di eseguire il servizio tecnico nel rispetto del principio della buona fede, con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni, alla cui esecuzione si è obbligata, osservando i criteri di correttezza e ad adempiere esattamente alle obbligazioni dedotte nel presente atto.

In particolare il professionista dovrà:

1. Riferire tempestivamente al R.U.P. e alla D.L. ogni fatto, od aspetto, di interesse della sicurezza in cantiere, concordando con i medesimi i provvedimenti da assumere.

2. Entro 10 giorni dall'aggiudicazione dei lavori o dalla formalizzazione del servizio, trasmettere all'impresa esecutrice il piano di sicurezza con prova dell'avvenuto ricevimento, unitamente all'invito esplicito alla stessa impresa a presentare eventuali proposte integrative:

- a.1) che essa ritenga possano meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, ai sensi dell'art. 100, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- a.2) per adeguare i contenuti del piano di sicurezza alle tecnologie proprie dell'impresa;
- a.3) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

3. Acquisire dalle imprese esecutrici il Piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento, nonché tutte le altre documentazioni previste dal Piano di sicurezza e dalle procedure concordate preventivamente con il R.U.P.

4. In nessun caso le proposte di cui alle lettere a.1) ed a.2) del precedente punto 2. del presente articolo, possono comportare modifiche o adeguamenti dei prezzi di aggiudicazione o dei costi per gli oneri di sicurezza come già determinati. Qualora le proposte di cui al punto 2., lettera a.3), comportino un incremento dei costi, il C.S.E. deve immediatamente darne notizia al R.U.P., motivando adeguatamente sulle circostanze e le cause della loro mancata previsione in sede di redazione del piano di sicurezza. L'eventuale rifiuto motivato del committente all'adeguamento parziale o totale dei costi e, in ogni caso, la soluzione imposta circa le proposte di modifica del piano, devono risultare da atti scritti che il C.S.E. deve trasmettere all'impresa e conservare unitamente al piano di sicurezza.

5. Verificare, con azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro (art. 92, comma 1, lett. a, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

6. Verificare l'idoneità del Piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., assicurandone la coerenza con quest'ultimo, e adeguare il Piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all'art. 91, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in relazione

all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi Piani operativi di sicurezza (art. 92, comma 1, lett. b, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

7. Organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione (art. 92, comma 1, lett. c, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

8. Verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere (art. 92, comma 1, lett. d, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

9. Segnalare al Responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 96, del D.Lgs. 81/2008, e alle prescrizioni del piano di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.

10. Sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate (art. 92, comma 1, lett. f, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

11. Adeguare il Piano di sicurezza e coordinamento in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., art. 92 comma 1).

12. Redigere con periodicità mensile un rapporto sull'attività svolta, da rassegnare al R.U.P. entro il giorno 5 del mese successivo.

ART. 3 – ATTIVITÀ DI COLLABORATORI O CONSULENTI DEL PROFESSIONISTA

In relazione alla tipologia degli interventi e alla tempistica di esecuzione, sarà cura e onere del professionista garantire una presenza in cantiere della figura di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E.), anche eventualmente mediante un suo sostituto debitamente qualificato.

il Professionista è autorizzato ad avvalersi della collaborazione di tecnici di fiducia da lui nominati.

Questi ultimi collaboreranno con il Professionista nel verificare l'esecuzione dei lavori da eseguire in conformità delle normative e prescrizioni vigenti in materia di sicurezza sui cantieri.

I collaboratori rispondono quindi della loro attività direttamente al Professionista, il quale provvederà direttamente al loro compenso, senza alcun aggravio od onere aggiuntivo per la Provincia.

ART. 4 - DURATA, TEMPI E ULTERIORI MODALITÀ DELLE PRESTAZIONI

Il servizio tecnico, come sopra definito, viene conferito con effetto a decorrere dalla lettera di affidamento del servizio stesso e fino al termine dei lavori. Alla predetta data il presente contratto si intenderà automaticamente concluso, senza la necessità di ulteriore comunicazione al proposito e senza alcun preavviso.

Per quanto attiene al servizio tecnico per il Coordinamento in fase di progettazione consistente nell'elaborazione dei Piani della sicurezza e coordinamento di cui sopra: i piani dovranno essere consegnati entro 10 giorni dalla data del sopralluogo congiunto con i tecnici della Provincia incaricati della redazione del progetto esecutivo, con priorità al P.S.C. relativo all'intervento A) "Messa in sicurezza di vari tratti della SP 15 dal km 7+500 al km 7+900 mediante posa di barriere stradali e ripristino muri di sostegno in cemento".

Per quanto concerne il servizio tecnico di coordinamento in fase esecutiva, i tempi ricalcheranno l'andamento dei lavori nella loro fase esecutiva, prevista tra l'estate e l'autunno dell'anno corrente.

Il professionista si impegna a consegnare alla Provincia la documentazione richiesta nel rispetto dei tempi indicati.

Per quanto riguarda il P.S.C. di ogni intervento andrà consegnata una copia cartacea fascicolata e completa e una copia digitale su supporto magnetico, con i file firmati digitalmente, in formato .pdf.

Per quanto riguarda i report dell'attività del C.S.E. andrà consegnata una copia cartacea o su supporto informatico (in formato .pdf, .jpeg).

Tutti i materiali, documenti, studi, ricerche ed elaborati prodotti durante ed al termine del presente servizio tecnico restano di proprietà della Provincia, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, utilizzarli nei modi e nei tempi che ritiene opportuni e apportarvi modifiche ed

integrazioni, senza che il professionista possa sollevare eccezioni di sorta o pretendere compensi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente contratto.

ART. 5 - PENALI

Ogni giorno naturale e consecutivo oltre i termini sopra stabiliti nella consegna dei singoli atti e documenti affidati al Professionista comporta una penale pari all'1% del corrispettivo complessivo contrattuale per ogni giorno di ritardo. Ai fini del calcolo della penale si devono considerare ognuno degli atti tecnici da redigere o predisporre, anche qualora il ritardo riguardi uno solo di tali atti; la penale non esclude la responsabilità del Professionista per eventuali maggiori danni subiti dal committente, purché debitamente provati secondo le norme del vigente ordinamento giuridico. Prima di applicare le penali, il committente (la D.L., per la fase esecutiva) ha l'obbligo di contestare per iscritto le inadempienze, lasciando la possibilità al Professionista di presentare le proprie osservazioni entro 3 giorni. Nel caso che tali osservazioni non siano ritenute giustificate, il R.U.P. comunica la penale fissando l'importo della stessa in relazione alla gravità dell'inadempimento.

ART. 6 - ONORARI E MODALITA' DI PAGAMENTO ED ASSUNZIONE OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ EX L. 136/2010

Il compenso per il servizio professionale, ai sensi di legge, è valutato in netti € 27.412,00 corrispondente a lordi € 28.782,61.

Gli onorari e competenze professionali verranno erogati per ogni singolo intervento come segue:

- per la quota parte relativa al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: all'approvazione del progetto esecutivo;
- per la quota parte relativa al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione: all'emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori.

I pagamenti avverranno, dopo presentazione di regolare fattura, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte della Provincia.

Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo successivo, il compenso sopra indicato è fisso, vincolante e onnicomprensivo e risponde al criterio della congruità del compenso rispetto alla dignità della professione in relazione all'art. 2233, 2° comma, del Codice Civile ed è da intendersi forfetario ed onnicomprensivo anche di eventuali perizie di variante che si rendessero necessarie nel corso dei lavori.

Il corrispettivo sopra stabilito deve essere maggiorato del contributo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge.

Il committente/responsabile dei lavori è comunque estraneo ai rapporti funzionali ed economici intercorrenti tra il professionista e gli eventuali suoi collaboratori, consulenti o altri soggetti con specializzazione professionale delle cui prestazioni il Professionista intenda o debba avvalersi.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010, il professionista ha indicato il seguente conto corrente bancario dedicato, da utilizzare, sia in entrata che in uscita, per tutta la gestione contrattuale, intestato al professionista stesso: Istituto Bancario CREDEM – Agenzia di Vezzano sul Crostolo (RE) - Codice IBAN IT43P0303266540010000004587.

A pena di nullità del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori in oggetto, devono essere registrati sul conto corrente dedicato sopracitato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3, della L. 136/2010 e s.m.i.). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere per il presente contratto, il codice identificativo gara **(CIG): B0ED9FC0D2** ed Codice Unico di Progetto **(CUP)** del rispettivo intervento, come segue:

A) "Messa in sicurezza di vari tratti della SP 15 dal km 7+500 al km 7+900 mediante posa di barriere stradali e ripristino muri di sostegno in cemento" - **CUP: C37H22000710001**;

B) "Interventi di manutenzione straordinaria sulla SP 486R e sulla SP 467RVAR nei comuni di Scandiano, Casalgrande e Castellarano" - **CUP: C97H24000220002**;

C) "Interventi di messa in sicurezza delle SS.PP. del Reparto Sud" - **CUP: C37H23001430001**;

D) "Interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali del reparto sud seconda fase" – **CUP: C37H24000590003**.

E' fatto obbligo di provvedere a comunicare ogni modifica relativa alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato. A pena di nullità assoluta, il professionista, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. L'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari deve essere riportata in tutti i contratti sottoscritti a qualsiasi titolo interessate al servizio di cui al presente contratto e la Provincia può verificare in ogni momento tale adempimento. Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne deve dare immediata comunicazione alla Provincia di Reggio Emilia e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Reggio Emilia.

ART. 7 – ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE

- Il professionista assume personalmente gli obblighi e le responsabilità attribuitegli dalle norme vigenti in materia di sicurezza, per la parte di competenza e di quelle discendenti dal presente contratto, ferme restando le responsabilità proprie del R.U.P.;
- Il professionista deposita presso il committente una polizza assicurativa contro tutti i rischi inerenti il servizio, ivi compresi i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto definitivo/esecutivo che abbiano determinato per la stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi, rilasciata dalla HELVETIA Italia Assicurazioni S.p.A. – Agenzia di Vezzano sul Crostolo (RE) numero polizza 00447-10-49915057 in data 17/05/2024, con efficacia fino all'ultimazione delle prestazioni e per un massimale unico complessivo di €2.000.000,0.
- A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, il professionista costituisce una cauzione definitiva di € 427,50 a norma di legge (5% sul valore netto contrattuale, con le eventuali maggiorazioni previste dal Codice), mediante polizza fideiussoria _____ rilasciata in data ____/11/24 da _____), oltre alla cauzione già presentata di € 976,00 a norma di legge (5% sul valore netto contrattuale, con le eventuali maggiorazioni previste dal Codice), mediante polizza fideiussoria n. 033-250059720 rilasciata in data 23/05/24 da CREDEM Agenzia di Vezzano sul Crostolo (RE).
- Qualora derivino danni o sanzioni al R.U.P., per cause che siano direttamente ascrivibili alla non corretta esecuzione del servizio assegnato, il committente potrà rivalersi sul professionista per i danni o le sanzioni subiti.
- In caso di inadempienze contrattuali, la Provincia avrà diritto di rivalersi sulla cauzione e il Professionista dovrà reintegrarla nei termini che saranno prefissati qualora la Provincia avesse dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

ART. 8 – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

E' facoltà del committente/responsabile dei lavori revocare il servizio tecnico al C.S.E. e recedere anticipatamente dal contratto in ogni momento, senza obbligo di motivazione né di preavviso, purché con nota scritta fatta pervenire in modo certo allo stesso C.S.E..

Se la revoca non avviene per colpa imputabile al Professionista, trova applicazione l'articolo 2237 del Codice Civile, e sono dovuti gli onorari e le spese relative alle prestazioni effettuate prima del ricevimento della nota di revoca del servizio, entro il termine di 30 gg. dall'avvenuta richiesta da parte del C.S.P., oltre all'eventuale maggior compenso calcolato con riferimento alla normativa o alle tariffe professionali. Se la revoca avviene per colpa imputabile al professionista, dal compenso calcolato come sopra, al netto del maggior compenso per servizio parziale, dovranno essere dedotti i risarcimenti per i danni procurati alla Provincia. E' facoltà del C.S.E. rinunciare al servizio tecnico e rescindere anticipatamente il contratto, purché con comunicazione scritta, con adeguata motivazione e con almeno 60 giorni di preavviso, previo pagamento di una penale di € 2.000,00; la rinuncia al servizio e la rescissione del contratto, sempre con comunicazione scritta, possono avere effetto immediato e senza il pagamento della penale quando la motivazione è data da comportamenti od omissioni pregiudizievoli, ovvero gravi inadempienze da parte del committente/responsabile dei lavori, tali da compromettere, impedire o limitare le prestazioni e le competenze del C.S.E.. Per ogni altra evenienza - non prevista dal presente disciplinare - trovano applicazione le norme sulla tariffa

professionale regolanti le ipotesi di interruzione del servizio e, in via sussidiaria, le norme del Codice Civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Il committente/responsabile dei lavori è autorizzato all'utilizzazione, limitatamente al cantiere interessato, degli atti e dei documenti prodotti dal C.S.E. nell'espletamento del proprio servizio tecnico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di ulteriori prestazioni o del proseguimento e completamento di prestazioni interrotte.

Il professionista con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Reggio Emilia, approvato con decreto presidenziale n. 116 del 19/07/2021 e modificato con decreto presidenziale n. 160 del 04/09/2023. A tal fine si dà atto che l'amministrazione ha informato il professionista che sul sito dell'Amministrazione Provinciale è pubblicato il codice di comportamento al seguente indirizzo: <https://www.provincia.re.it/amm-trasparente/disposizionigenerali/atti-generalicodice-di-comportamento/>

Il professionista si impegna a rendere edotti dei contenuti dello stesso i propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione da parte del professionista degli obblighi di cui al codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Reggio Emilia, costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

L'amministrazione verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI

E' vietata la cessione del presente contratto.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, s'intendono richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni in materia e in particolare, per effetto di quanto specificato in premessa, le norme contenute nel D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e nel D.Lgs 36/2023, nonché nelle Linee Guida emanate da ANAC.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. il professionista dichiara di espressamente approvare ed accettare le disposizioni e le condizioni seguenti del presente contratto:

- ☐ Art. 5 - Penali;
- ☐ Art. 6 - Obblighi di tracciabilità - L. 136/2010 e ss.mm. e ii;
- ☐ Art. 8 - Recesso, risoluzione del contratto;

Il presente atto viene sottoscritto mediante firma digitale.

Anche ai fini dell'individuazione del foro competente, la sottoscrizione si intende avvenuta, per consenso delle parti, in Reggio Emilia, nella data corrispondente all'apposizione dell'ultima firma.

La presente vale come documento contrattuale e ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo quanto stabilito dall'Allegato I.1, art. 3, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, dovrà essere sottoscritta in modalità elettronica e restituita allo scrivente Ente entro tre giorni dal ricevimento.

PER LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA:
IL DIRIGENTE f.to Valerio BUSSEI

Il PROFESSIONISTA f.to Agostino PIGONI

Documento sottoscritto con modalità digitale

“(da sottoscrivere in caso di stampa)”

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n. del

Reggio Emilia, lì..... Qualifica e firma